

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 996)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SALERNO, LEGGIERI, FERRARI, GAUDIO, TIRIOLO, CAROLLO, SANTALCO, CURATOLO, DE GIUSEPPE, ZUGNO e COPPOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1973

### Risanamento finanziario degli enti di bonifica del Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Nel corso della discussione parlamentare che ha portato ad approvare la legge n. 853 del 1971 per il finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno fu presentato alla Camera dall'onorevole Lobbiano un ordine del giorno, discusso nella seduta del 29 settembre 1971, accolto dal Governo come raccomandazione, e avente il seguente tenore:

« La Camera,

considerato che l'agricoltura e le opere civili d'interesse locale passano dalla competenza della Cassa alla competenza delle Regioni, e che gli enti di bonifica saranno prossimamente sotto la tutela e la vigilanza delle Regioni;

considerato che, nel corso dell'attività ventennale per conto dello Stato, i consorzi e gli enti suddetti hanno accumulato passività onerose, a causa dell'impossibilità per i

consorzati, in gran parte piccoli coltivatori diretti ancora poveri, di fra fronte ad aumenti della contribuzione consortile;

ritenuta la necessità che alle Regioni siano trasferiti enti in normali condizioni finanziarie, in quanto è anche sull'efficienza di tali enti che le Regioni hanno bisogno di contare per un pronto funzionamento,

impegna il Governo a proporre norme legislative e ad emanare norme amministrative per il risanamento finanziario dei consorzi e degli enti di bonifica operanti nel Mezzogiorno ».

Dalla volontà di dare adempimento a quell'ordine del giorno deriva la ragione del presente disegno di legge.

Gli enti e i consorzi di bonifica nel frattempo sono entrati in gran parte nella competenza amministrativa delle Regioni a norma del decreto presidenziale 15 gennaio 1972,

n. 11. Ma non si può pretendere che le Regioni nel momento del loro faticoso avvio debbano sobbarcarsi ad un risanamento finanziario dovuto ad un passato che non era di loro competenza.

La Cassa per il Mezzogiorno, che ha utilizzato gli enti per un ventennio, ne aveva già avviato il risanamento attuando il piano di coordinamento 1965-69. Ma oggi la Cassa ha cambiato radicalmente gli obiettivi dei suoi interventi e pertanto sembra più opportuno affidare l'incombenza del risanamento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto la cui tutela e vigilanza hanno sempre operato gli enti ed i consorzi di bonifica e continuano ad operare quelli a carattere pluri-regionale.

Sarebbe colpevole lasciare alle Regioni, all'inizio della loro vita, un'eredità di strumenti esecutivi i quali, per cause non proprie, presentano situazioni finanziarie pesantissime. Da questa considerazione prende forza il presente disegno di legge, le cui giustificazioni vengono di seguito illustrate.

Agli enti e consorzi di bonifica sono state affidate dalla Cassa durante un ventennio la maggior parte delle opere eseguite nel Mezzogiorno per lo sviluppo dell'agricoltura e la bonifica (oltre 1.000 miliardi di lire).

Per far fronte a detto imponente compito i consorzi e gli enti hanno dovuto costituire adeguati uffici tecnici ed amministrativi, il cui costo non è stato per intero coperto dal contributo finanziario statale.

Infatti le condizioni di partenza, al 1950, dell'attività della Cassa, furono per i consorzi di bonifica di grande sfavore, perchè i rimborsi delle spese generali subirono una forte riduzione. Il grande aumento dei finanziamenti delle opere di bonifica si risolse così in un diretto aggravio della finanza consortile.

Prima della Cassa le spese generali sulle opere pubbliche in concessione venivano rimborsate a consuntivo e raggiungevano non infrequentemente il 20-25 per cento; mentre a cominciare dal 1951 furono forfettizzate con il 5-8 per cento. Inoltre il regio decreto n. 215 del 1933 differenziava il nord dal sud soltanto con alcuni punti in più nelle percentuali di contributi statali alle opere pub-

bliche e private, non tenendo sufficientemente conto delle obiettive condizioni di maggiore onerosità e difficoltà — non ultime quelle umane — in cui il Mezzogiorno si trova.

Soltanto a cominciare dal 1966 la spesa per le grandi opere pubbliche è stata assunta a carico dello Stato. Mentre negli anni precedenti una quota parte di detta spesa è stata addossata ai consorziati. Si è perciò creata una sperequazione, a danno di questi ultimi, che va sanata.

La Cassa ha operato per adeguare alla realtà un passato ingiusto. Purtroppo i miglioramenti che si sono susseguiti gradualmente nel tempo, non potendo logicamente avere efficacia retroattiva, sono stati insufficienti ad impedire il formarsi progressivo dei forti sbilanci finanziari che tuttora permangono.

È tanto vero quanto detto sopra che le situazioni più gravi si sono create negli enti che hanno cominciato prima e hanno lavorato di più.

Negli ultimi anni altre cause di aggravio delle spese e degli oneri finanziari sono sorte: aumenti relativi ad accordi sindacali in sede nazionale; discontinuità dei finanziamenti in programma; allungarsi delle istruttorie e procedure; lentezza e ritardo con cui si sono potute applicare da parte dello Stato le provvidenze di risanamento finanziario disposte dall'articolo 23 del Piano verde e dell'articolo 6 della legge n. 717 del 1965.

Precisate così le cause dei disavanzi finanziari, creati in conseguenza di una attività svolta per conto e sotto il controllo dello Stato, ne viene come conseguenza la necessità che le passività vengano assunte dalla finanza pubblica. Anche perchè, altrimenti, dovrebbero essere coperte da contributi emessi dagli enti a carico degli agricoltori, in gran prevalenza coltivatori diretti che non possono certo sopportare ulteriori pesi di carattere tributario. Non bisogna dimenticare i ripetuti tentativi di bruciare i ruoli consorziali, affissi agli albi comunali, quando, a causa dei ritardi nell'approvazione del piano di coordinamento 1965-69, i ceti rurali sono stati tassati in misura per loro non sopportabile.

D'altra parte i compiti degli enti e dei consorzi sono tutt'altro che esauriti e perciò è necessario mantenere sane le loro strutture organizzative. Se il programma economico nazionale prevede che l'impegno straordinario per il Mezzogiorno si deve volgere ora prevalentemente allo sviluppo industriale, prevede però anche, fra l'altro, nel settore delle acque, l'adeguamento alle necessità crescenti per gli usi della irrigazione, e nel settore della difesa del suolo il riassetto delle zone collinari abbandonate a causa dell'esodo. Vi è poi ancora da compiere un imponente completamento delle opere pubbliche e private di bonifica iniziate nell'ultimo ventennio. Tutto ciò rientra nelle attività istituzionali degli enti di bonifica.

Si tenga presente infine che, nel corso dell'attività più che ventennale di sviluppo dell'agricoltura e di costruzione di infrastrutture, la Cassa per il Mezzogiorno si è sempre avvalsa degli enti e dei consorzi e non si sono

trovati altri enti che meglio di loro potessero rispondere alla esigenza di eseguire con tempestività e sicurezza gli imponenti investimenti occorrenti. Perciò anche le Regioni avranno necessità e interesse a servirsi degli enti e dei consorzi. Tanto più che la natura associativa dei consorzi e le loro amministrazioni, elette con metodo democratico, possono continuare a contribuire, a preparare i ceti rurali per l'autogoverno: fatto di fondamentale importanza per il nostro Paese.

Anche a tali fini è necessario che gli enti ed i consorzi siano liberati da oneri finanziari insostenibili, che ora sono posti a loro carico.

Le passività onerose ammontano a circa 70 miliardi di lire; per cui, prevedendo a carico dello Stato l'onere di ammortamento ventennale al saggio dell'8 per cento annuo, il fabbisogno finanziario occorrente risulta in cifra tonda di 7 miliardi di lire all'anno.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

I mutui relativi alla quota a carico della proprietà nell'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica che, con la legge 26 giugno 1965, n. 717, e con altri provvedimenti legislativi sono state poste a totale carico dello Stato, nonchè i mutui e i prestiti comunque contratti sino al 31 dicembre 1972 da enti e consorzi di bonifica operanti nei territori di cui all'articolo 3 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e le passività risultanti dal bilancio consuntivo degli stessi enti alla predetta data per la copertura delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività istituzionali, possono essere consolidati mediante nuovi mutui con onere di ammortamento a carico dello Stato.

I mutui predetti sono rimborsati in un periodo di venti anni e possono essere concessi, oltre che da enti ed istituti di credito, anche da istituti assicurativi e previdenziali, i quali sono autorizzati ad accordarli in deroga alle proprie norme statutarie.

Le domande per l'ottenimento dei mutui debbono essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, unitamente ad un piano di risanamento del bilancio.

Agli oneri di ammortamento, formati da capitali ed interessi, posti a carico dello Stato dalla presente legge, si provvede con lo stanziamento sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di lire 7 miliardi all'anno, per venti anni, a partire dall'esercizio 1974.